



TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 15/2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Visto il ricorso 7 luglio 2025 di CASADEI TURRONI MONTI Valerio, ex Presidente della Sezione TSN di Forlì, avverso la sanzione dell'*avvertimento-diffida* ex art. 68 dello Statuto UITA, inflittagli – su deferimento 29 maggio 2025 del Consiglio della Sezione stessa – il 27 giugno 2025 dal Proboviro di quella medesima Sezione nel procedimento disciplinare n. 001-2025:

Rilevato che detto ricorso è stato presentato dall'interessato personalmente e senza l'assistenza o il ministero di un difensore;

Considerata – in disparte il carattere impugnatorio di un provvedimento disciplinare, del presente procedimento - la natura *non lieve*, per condotta e interessi lesi, della sanzionata infrazione di cui al capo di incolpazione sub B) dal Proboviro della Sezione TSN di Forlì con detto contestato atto del 27 giugno 2025, e che pertanto non ricorre il caso dell'art. 34, lett. A), ultima parte, del Regolamento di Giustizia UITA che consente alle parti di stare personalmente in giudizio senza difesa tecnica;

Considerato che comunque ai sensi della generale previsione dell'art. 27 (*Avvio del procedimento*), comma 2, del *Codice della Giustizia Sportiva* del CONI, «*Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore*» (su cui v. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., dec. n. 24 del 16 marzo 2018, per cui la difesa tecnica, con sottoscrizione e assistenza in giudizio di un difensore, è condizione di ammissibilità del ricorso al Tribunale Federale) e che pertanto il ricorso medesimo è allo stato irricevibile:

dichiara

l'irricevibilità, allo stato, dell'indicato ricorso.

Si comunichi alle parti

Roma, 16 luglio 2025.

Il Presidente
Giuseppe Severini